

COMUNE DI ZIMONE
PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7	OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2020
-------------	--

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta pubblica ed in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIVONETTI PIERGIORGIO - Sindaco	Si
2. ZAMPIERI FRANCO - Vice Sindaco	Si
3. OBERTO ALEX - Assessore	Si
4. LEONARDI SANTA - Consigliere	Si
5. RODANI MICHELA - Consigliere	Si
6. FURNO CELESTINO - Consigliere	Si
7. TARELLO MARTA - Consigliere	Si
8. GIVONETTI ENRICO - Consigliere	Si
9. PALMA LORETTA - Consigliere	Si
10. ZERBOLA MARISA - Consigliere	Si
11. RAMELLA MARIAVITTORIA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assume la Presidenza il Sindaco Givonetti Piergiorgio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Carlino Carmen, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

COMUNE DI ZIMONE
PROVINCIA DI BIELLA

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E SS.MM.II.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

Il sottoscritto responsabile del servizio tributi, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L.n.174/2012 convertito in L.n.213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C.n.3/2013.

Zimone, li 26/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
firmato digitalmente
GIVONETTI PIERGIORGIO

COMUNE DI ZIMONE
PROVINCIA DI BIELLA

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E SS.MM.II.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile della presente azione amministrativa, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L.n.174/2012 convertito in L.n.213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C.n.3/2013.

Zimone, li 26/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente
Gariazzo Federico

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art.54 D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

VISTO l'art. 151 D.Lgs.n.267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n.295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art.151 D.Lgs.n.267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020 e al 31 maggio 2020 dal D.L. 18/2020; ad oggi ulteriormente differito al 31 luglio 2020 dal D.L.n.18 del 17 marzo 2020.

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo.

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019.

CONSIDERATO, alla luce di quanto previsto dall'art.1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita da 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI.

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

CONSIDERATO che, con la risoluzione n.1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art.1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art.1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni.

CONSIDERATO che, con la risoluzione n.1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali.

CONSIDERATO che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art.15bis D.L. 30 aprile 2019 n.34, convertito in L. 28 giugno 2019 n.58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

CONSIDERATO che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020.

CONSIDERATO che, nel 2019, il Comune aveva previsto l'applicazione sia dell'IMU che della TASI, sulla base delle seguenti aliquote:

IMU

Tipologia immobile	Aliquota Imu
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per immobili categorie catastali A1, A8 e A9)	4,5 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986	7,6 per mille
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	8,2 per mille
Aree fabbricabili	8,8 per mille
Altri fabbricati	8,8 per mille
Detrazione per abitazione principale (applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9) € 200,00, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C/2, C/6, C/7	

TASI

- abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini dell'imposta municipale propria (solo per immobili categoria A/1, A/8 e A/9): 1,5 per mille
- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 1,8 per mille
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 1,8 per mille
- aree fabbricabili 1,8 per mille
- altri fabbricati 1,8 per mille

CONSIDERATO che l'Ente intende procedere alla ridefinizione della aliquote IMU per l'anno 2020 nel rispetto delle aliquote massime definite dalla L. 160/2019.

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati.

CON votazione palese, favorevole ed unanime

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	2,5 per mille (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	esenti (Comune montano)
Aree edificabili	10,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo	10 per mille di cui 7,6 per mille da versare allo

catastale D	Stato e 2,4 per mille da versare al Comune
Altri fabbricati	10,6 per mille

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C/2, C/6, C/7, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell'importo di € 200,00;
4. **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;
5. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche anche alle aliquote IMU approvate con il presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
6. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
7. **di confermare** che, ai sensi dell'art.15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n.34, convertito in L. 28 giugno 2019 n.58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di rendere immediatamente operativo il presente deliberato

CON votazione palese, favorevole ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
GIVONETTI PIERGIORGIO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott.ssa CARLINO CARMEN

COMUNE DI ZIMONE
PROVINCIA DI BIELLA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 7 DEL 26/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **16-giu-2020** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **01-lug-2020** come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.32 della Legge n.69/2009.

Zimone, li 16-giu-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

firmato digitalmente

Federico Gariazzo